



Atto costitutivo di associazione di promozione sociale (APS)

ATTO COSTITUTIVO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

In data 08.06.2020, presso la sede sociale ubicata in Viale Luigi Cadorno 11 Busto Arsizio (VA) 21052, alle ore 18.00, si sono riunite le seguenti persone:

1. La dottoressa Manna Guscelli, nata a Firenze il 12.07.1983, residente a Uboldo (VA) CAP 21040, Via XX Settembre n.260/102 e cittadina Italiana, codice fiscale: GSCMNN83L52D612N;
2. La dottoressa Alessandra Locati, nata a Busto Arsizio il 04/03/1986, residente a Busto Arsizio, via Speranza n. 40, cittadina Italiana, codice fiscale: LCTLSN86C44B300E;
3. Saggio Angelina, nata a Firenze il 14.10.1957, residente a Bagno Ripoli (FI) 50012 in V. di Picille n. 61, cittadina italiana, codice fiscale: SGGNLS57R54D612Z;
4. Massimo Rassinai, nato a Firenze il 02.01.1967, residente a Bagno a Ripoli (FI) CAP -50012- in via di Picille, n. 61, cittadino italiano, codice fiscale: RSSMSM67A02D612W;
5. Chiara Botta, nata a Firenze il 06.05.1998 residente a Bagno A Ripoli (FI) CAP -50012- in via di Picille, n. 61, cittadina italiana, codice fiscale: BTTCR98E46D612U;
6. Cosimo Semi, nato a Poggibonsi il 02.05.1996 residente a Impruneta (FI) CAP -50023 in via delle Fornaci n. 34, cittadino italiano, codice fiscale: SRNCSM96E02G752T;
7. Giulia Botta, nata a Firenze il 08.06.1990, residente a Bagno a Ripoli (FI) CAP -50012- in via V. di Picille 17- codice fiscale: BTGGLI90H48A564K;
8. Andrea Esposto, nato a Milano il 2.11.1983 residente in Corso Garibaldi, n. 58 a Legnano (MI) - 20025 - codice fiscale: SPSNDR83S02F205I;
9. Paola Luigia Moroni, nata a Busto Arsizio 13.5.1961, residente in Corso XX Settembre, n.31 a Busto Arsizio (VA)-21052- codice fiscale: MRNPLG61E13B500S;
10. Gianluca Modugno Marchese nato a Gela 12.01.1978, residente a Busto Arsizio (VA) CAP 21052 in via Speranza n. 40, cittadino italiano, codice fiscale: MRNGLC78A12D960A.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Dottoressa Alessandra Locati il quale accetta e nomina per assisterlo e condurlo nella riunione la Dottoressa Manna Guscelli quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"Lilliput APS", da ora in avanti denominata "associazione". L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Busto Arsizio (VA) 21052, all'indirizzo risultante dalla amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART.3 Il patrimonio iniziale dell'associazione è di euro 200,00

[Handwritten signatures of the founding members:]
Andrea Esposto, Massimo Rassinai, Saggio Angelina, Paola Luigia Moroni, Gianluca Modugno Marchese, Manna Guscelli, Alessandra Locati, Luigi Cadorno, Busto Arsizio, VA, 08.06.2020.

ART. 4 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- a) realizzare e promuovere servizi psicologici e psicoterapici di prevenzione, consulenza, sostegno, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati;
- b) attivare sportelli d'ascolto psicologico;
- c) elaborare progetti di prevenzione del disagio psicologico;
- d) fornire consulenza psicologica e psicoterapia;
- e) progettare interventi in caso di difficoltà e disadattamento scolastico;
- f) svolgere attività di orientamento in ambito scolastico e lavorativo;
- g) organizzare laboratori su tematiche specifiche;
- h) avviare gruppi di auto mutuo aiuto;
- i) promuovere interventi di psicoeducazione;
- j) organizzare convegni, corsi di aggiornamento, seminari e conferenze;
- k) redazione, pubblicazione e divulgazione di materiale scientifico e informativo;
- l) attività di educazione alla salute e di informazione sulle tematiche psicologiche nei vari contesti sociali;
- m) lavorare in equipe multidisciplinari;
- n) collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità;
- o) collaborare, in tutte le modalità e forme necessarie, con gli organi istituzionalmente preposti all'indirizzo e finanziamento della ricerca scientifica in Italia e con gli organi europei ed extra europei preposti alla promozione, guida e finanziamento della ricerca scientifica in psicologia;

In particolare l'associazione si propone anche di:

- erogare psicoterapie individuali e/o di gruppo presso lo studio del professionista che collabora con l'associazione;
- organizzare corsi di formazione, serate informative, serate di orientamento, workshop e opere di sensibilizzazione sulla tematica della genitorialità, del ritiro sociale, delle nuove dipendenze e di qualunque forma di disagio che coinvolge età evolutiva e adulti, proponendoli alla cittadinanza, alle istituzioni scolastiche o altri enti interessati;
- corsi di formazione rivolti a figure professionali, come educatori e docenti, sulle tematiche sopra elencate;
- fornire interventi e prestazioni sanitarie e fornire prestazioni sociosanitarie, più puntualmente: *"Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, [...] contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale riferimento normativa DPCM 14 febbraio 2001"*;
- fornire interventi in materia di educazione, di istruzione e formazione professionale, comprendendo nel sistema educativo di istruzione e formazione attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- fornire interventi in materia di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- fornire interventi in materia di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, comprendendo la promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- fornire interventi in materia di formazione extra-scolastica, comprendendo la formazione extra-scolastica che è finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- fornire interventi in materia di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, in particolare:
 - l'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro include le categorie di persone svantaggiate indicate dall'art. 2 comma 4 del decreto legislativo 112/2017:
 1. lavoratori molto svantaggiati ai sensi del regolamento UE 651/2014 quindi un lavoratore privo di impiego retribuito da almeno 24 mesi o lavoratore svantaggiato (si veda definizione nel regolamento) privo di impiego regolarmente retribuito da 12 mesi;
 2. persone con disabilità;
 3. persone svantaggiate quindi gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziani, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno;
 4. persone beneficiarie di protezione internazionale;
 5. persone senza fissa dimora le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'alloggio in autonomia, iscritte nel registro istituito presso il Ministero degli Interni.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:
• effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

Mani Pulse
Andrea Pato
Manuela
Giuseppe
Mauro
Roberto
Anna
Luigi
Alessandra

- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo) sia composto da 3 membri componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

- Presidente: Alessandra Locati
- Vice - Presidente: Gianluca Morinello Marchese
- Consigliere: Manna Guscelli

ART. 6 Il primo esercizio si chiuderà in data 31.12.2020, i successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si conengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

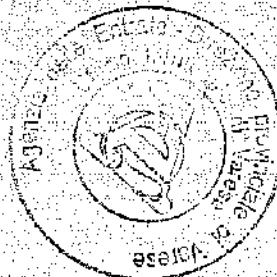
Letto, approvato e sottoscritto

Presidente Alessandra Locati

Vice - Presidente Gianluca Morinello Marchese

Segretario / Tesoriere Manna Guscelli

Andrea Costa
Giulio Balle
Blaise
Horoni Paolo
M. K...
Ag. L. L...
Scorbona
Luigio



AGENZIA DELLE ENTRATE
 DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE
 Ufficio Provinciale di Varese
 Registrato a Varese il 08/01/20
 al N° 4238

Per delega del Direttore provinciale
 Il Funzionario
 Francesco Nicola Piscioneri

Al n° 1238

08/17/20

Statuto associazione di promozione sociale (APS)

Statuto associazione di promozione sociale (APS)

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

" Lilliput APS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Busto Arsizio e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- realizzare e promuovere servizi psicologici e psicoterapici di prevenzione, consulenza, sostegno, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati;
- attivare sportelli d'ascolto psicologico;
- elaborare progetti di prevenzione del disagio psicologico;
- fornire consulenza psicologica e psicoterapia;
- progettare interventi in caso di difficoltà e disadattamento scolastico;
- svolgere attività di orientamento in ambito scolastico e lavorativo;
- organizzare laboratori su tematiche specifiche;
- avviare gruppi di auto mutuo aiuto;
- promuovere interventi di psicoeducazione;
- organizzare convegni, corsi di aggiornamento, seminari e conferenze;
- redazione, pubblicazione e divulgazione di materiale scientifico e informativo;
- attività di educazione alla salute e di informazione sulle tematiche psicologiche nei vari contesti sociali;
- lavorare in equipe multidisciplinare;
- collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità;
- collaborare, in tutte le modalità e forme necessarie, con gli organi istituzionalmente preposti all'indirizzo e finanziamento della ricerca scientifica in Italia e con gli organi europei ed extra europei preposti alla promozione, guida e finanziamento della ricerca scientifica in psicologia;

In particolare l'associazione si propone anche di:

- erogare psicoterapie individuali e/o di gruppo presso lo studio del professionista che collabora con l'associazione;
- organizzare corsi di formazione, seminare informative, serate di orientamento, workshop e opere di sensibilizzazione sulla tematica della genitorialità, del ritiro sociale, delle nuove dipendenze e di qualunque forma di disagio che coinvolge età evolutiva e adulti, proponendoli alla cittadinanza, alle istituzioni scolastiche o altri enti interessati;
- corsi di formazione rivolti a figure professionali, come educatori e docenti, sulle tematiche sopra elencate;
- fornire interventi e prestazioni sanitarie e fornire prestazioni sociosanitarie, più puntualmente: "Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, [...] contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale riferimento normativo DPCM 14 febbraio 2001";
- fornire interventi in materia di educazione, di istruzione e formazione professionale, comprendendo nel sistema educativo di istruzione e formazione attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- fornire interventi in materia di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- fornire interventi in materia di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, comprendendo la promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- fornire interventi in materia di formazione extra-scolastica, comprendendo la formazione extra-scolastica che è finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- fornire interventi in materia di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, in particolare:
 - l'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro include le categorie di persone svantaggiate indicate dall'art. 2 comma 4 del decreto legislativo 112/2017:

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Andrea", "Silvia", "Chiara", "Francesca", "Domenico", "Giovanni", "Dimitri", "Luigi"]

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violano tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

1. non paghi la quota associativa annua, sancito in data odierna dell'importo di euro 15 (quindici/00), importo, modificabile dall'assemblea come previsto dal art. 4, che avrà validità dal 01.01 al 31.12 di ogni anno, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. La quota associativa viene deliberata di anno in anno dal consiglio direttivo.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scattare dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

[Handwritten signatures and names at the bottom of the page:]
M...
Aglio Jff's
M...
Andrea...
G...
Manuello...
Alessandro...
Roberto...
Luigi...

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o pubblicazione sul sito web, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 3 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

[Handwritten signatures and names at the bottom of the page:]
M. ...
Angelo ...
Scribano
P. ...
Chase ...
Monardo
Harmon ...
L. ...
Koch

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti in prima convocazione e ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 5 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

ga

M. V. Archetob Belchior
Aglio Jp. SanGino Alessio
Luigi Bello Alexandra
Marconi Paolo

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

[Handwritten signatures and names at the bottom of the page:]
M. e B. L., Achille, Chiribella, Ippoliti, Paolo, Julie e Bolla, Senni, Corinto, Musumeli, M., Rucio, Angelo, Fico, M. e F., Rosandra Rocchi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Massimo Gull. Aglio f. Chisotti
Julie Bte. Leonigono Andrea M. M. M.
Monaldo M. Marini Paolo Luigi
Serena Lotti